

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti Közponeti Kerületi Bíróság (Ungheria) il 25 gennaio 2022 — PannonHitel Pénzügyi Zrt. / Wizz Air Hungary Légitársaság Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)**

**(Causa C-51/22)**

(2022/C 165/36)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Giudice del rinvio**

Pesti Közponeti Kerületi Bíróság

**Parti**

*Ricorrente:* PannonHitel Pénzügyi Zrt.

*Convenuta:* Wizz Air Hungary Légitársaság Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

**Questioni pregiudiziali**

Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91<sup>(1)</sup>, debbano essere interpretati nel senso che il passeggero può esercitare direttamente nei confronti del vettore aereo il proprio diritto al rimborso del prezzo pieno del biglietto allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, anche nel caso in cui il passeggero abbia prenotato il biglietto con l'assistenza di un terzo che agisce come intermediario, al quale il passeggero ha pagato il prezzo del biglietto, e l'intermediario abbia acquistato il biglietto dal vettore aereo e ne abbia pagato il prezzo, senza che da alcun elemento risulti che l'intermediario abbia agito in qualità di agente autorizzato del vettore aereo o come operatore turistico.

<sup>(1)</sup> GU 2004, L 46, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Amtsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 1 febbraio 2022 — IA / DER Touristik Germany GmbH**

**(Causa C-62/22)**

(2022/C 165/37)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Frankfurt am Main

**Parti**

*Attrice:* IA

*Convenuta:* DER Touristik Germany GmbH

**Questioni pregiudiziali**

Se l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)<sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che, oltre a disciplinare la competenza internazionale, esso contiene anche una norma, vincolante per il giudice adito, relativa alla competenza territoriale dei giudici nazionali in materia di contratti di viaggio nell'ipotesi in cui sia il consumatore, in qualità di viaggiatore, sia l'altra parte del contratto, l'organizzatore di viaggi, siano entrambi domiciliati nello stesso Stato membro, mentre la destinazione del viaggio non si trovi in tale Stato membro, bensì all'estero, norma in conseguenza della quale, ad integrazione delle norme nazionali sulla competenza giurisdizionale, il consumatore può far valere dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio diritti contrattuali nei confronti dell'organizzatore di viaggi.

<sup>(1)</sup> GU 2012 L 351, pag. 1.